

COPIA
RAGIONE FIA

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Divisione Contratti

Report n°

20100

in data

16 DIC. 2011

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

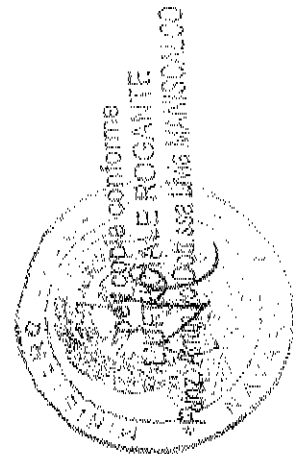
CONTRATTO

CIG 1498504C9B

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta MBDA Italia S.p.A. con sede legale in Roma, per la fornitura di prestazioni per il supporto logistico integrato dei sistemi missilistici antiaerei SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e presso Maricentadd, per l'importo complessivo di € 3.063.966,00 (euro tremilioni-sessantatremilanovecentosessantasei/00).

L'anno duemilaundici il giorno SEDI del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.



SONO COMPARSI:

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22.01.2009, registrato presso la Corte dei Conti in data 7.4.2009, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Pier Paolo CICCIOLO nato a Montefalco (PG) il 01/04/1966, in qualità di Procuratore della Ditta MBDA Italia S.p.A. con sede legale in Roma, Via Tiburtina Km 12,400, (codice fiscale n°06700621003) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 21/07/2011 e dalla Procura n°52453 di Repertorio in data 11/12/2009.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto

in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°10 dell'11.3.2011 è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta in data 25.3.2011, per la fornitura di prestazioni per il supporto logistico integrato dei sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e presso Maricentadd;
- la Ditta ha presentato offerta in data 1.7.2011;
- una Commissione di NAVARM con Verbale di analisi tecnico-economica n°47 in data 14.7.2011 ha ritenuto giusto e congruo, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente impresa, il prezzo complessivo di € 3.173.074,00 ;
- tali prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 19.7.2011;
- la Ditta ha proposto, in data 22.9.2011, una rimodulazione parziale delle attività che è stata vagliata e, in quanto rispondente tecnicamente alle esigenze dell'A.D, è stata recepita con il Verbale di analisi tecnico-economica n°63 in data 28.9.2011. La Commissione di NAVARM, che ha redatto tale Verbale, ha rideterminato l'importo complessivo dell'impresa ritenendo giusto e congruo, per l'esecuzione delle prestazioni così

Manzaleo

Manzaleo

Manzaleo

rimodulate, il prezzo complessivo di € 3.063.966,00
(euro tremilionisessantatremilanovecentosessanta-
sei/00;

- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti
all'accettazione della Ditta in data 6.10.2011 ed
accettati dalla Ditta stessa in data 13.10.2011,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le
condizioni generali fissate nel capitolato generale
d'oneri per i contratti stipulati
dall'Amministrazione della Difesa, approvato con
decreto ministeriale n°200 in data 14/4/2000, che,
benché non allegate al presente contratto, ai sensi
dell'art.99 R.C.G.S, ne costituiscono parte
integrante e che le parti contrattuali dichiarano
di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è
soggetta a vincolo derivante da classifica di
sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1 La Ditta si impegna a fornire le seguenti
prestazioni per il supporto logistico integrato dei
sistemi SAAM-IT, attualmente in servizio presso la

M.M.I., a bordo di Nave CAVOUR, presso la Batteria Didattica di MARICENTADD a Taranto, o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI:

A. Prestazioni di assistenza tecnica predeterminate a prezzo chiuso:

A.1.- n°6 interventi di "assistenza tecnica preventiva" sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e n°6 presso MARICENTADD;

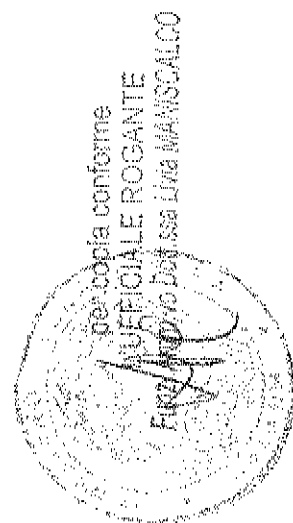
A.2.- n°8 interventi di "Assistenza tecnica correttiva o supporto di assistenza tecnica sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI;

A.3.- n°45 interventi in Ditta/Bordo/Sedi MMI di "Analisi di fatti tecnici" con fornitura della relativa documentazione;

A.4.- Attività in Ditta e presso i Comandi/Enti/Stabilimenti riportati in Appendice Tecnica, di conduzione, pianificazione, coordinamento e gestione progetto con fornitura trimestrale della relativa documentazione tecnica (n°6 rapporti di avanzamento trimestrali - Q.P.R.).

B. Prestazioni di assistenza tecnica a richiesta a prezzo chiuso:

B.1.- Attività di assistenza tecnica correttiva o



supporto di assistenza tecnica sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour, presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI;

B.2.- Attività in Ditta e presso il CSSN (La Spezia) di gestione della configurazione con fornitura della relativa documentazione tecnica;

B.3.- Attività in Ditta di ispezione per riparazione di parti di rispetto;

B.4.- Attività di fornitura parti di rispetto;

L'elenco delle parti di rispetto richiedibili è riportato in "Allegato A" al contratto. Tutte le parti di rispetto risultano codificate.

B.5.- Attività in Ditta/Bordo/Sedi MMI di "Analisi di fatti tecnici" con fornitura della relativa documentazione;

B.6.- Attività in Ditta di monitoraggio obsolescenze con fornitura della relativa documentazione;

B.7.- Attività in Ditta di "Analisi preliminare di risoluzione di obsolescenze ed ECP" (Engineering Change Proposal) con fornitura della relativa documentazione.

C. Prestazioni di assistenza tecnica a richiesta da svolgere a seguito di specifica analisi dei

costi:

C.1.- Attività in Ditta di riparazione di parti di rispetto;

C.2.- Attività in Ditta di "Risoluzione di obsolescenze" con fornitura della relativa documentazione.

3.2 Il numero presunto delle prestazioni, di cui al precedente para 3.1, è indicato nell'annesso A allegato al presente contratto.

3.3 Le parti di ricambio che si dovessero rendere necessarie durante le prestazioni effettuate dalla ditta saranno fornite dall'Amministrazione. I materiali di consumo saranno forniti dalla Ditta.

3.4 Le prestazioni, i materiali e la documentazione dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

3.5 In relazione alle attività da effettuare a bordo di Nave Cavour e/o presso i Comandi/Enti/Stabilimenti è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi,

Manuale

Allegato

Allegato

allegato al presente contratto.

ARTICOLO 4 (PREZZO)

4.1 L'importo complessivo della fornitura è di € 3.063.966,00 (euro tremilionisessantatremila-novecentosessantasei/00) di cui € 9.937,00 (euro novemilanovecentotrentasette/00) di costi relativi alla sicurezza contro i rischi specifici delle attività in Ditta ed € 2.534,00 (euro duemilacinquecentotrentaquattro/00) per i costi da interferenze.

4.2 I singoli importi da riconoscere alla Ditta per ognuna delle prestazioni predeterminate di assistenza tecnica a prezzo chiuso, sono i seguenti:

4.2.1. - Attività A1.

N°1 intervento di "assistenza tecnica preventiva" sul Sistema SAAM-IT installato a bordo di Nave Cavour € 78.863,00;

n°1 intervento di "assistenza tecnica preventiva" sul Sistema SAAM-IT installato presso MARICENTADD: € 40.323,00. La presente attività è soggetta ad IVA, pertanto alla Ditta sarà corrisposta in aggiunta la somma di € 8.467,83 per ogni intervento (sono previsti n°6 interventi per una quota IVA totale pari ad € 50.806,98).

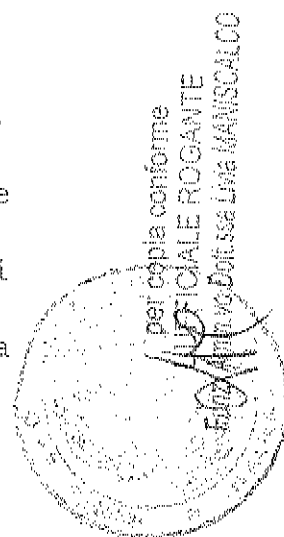
Nel caso in cui la ditta effettui due interventi contestuali nella stessa sede la somma dei predetti importi sarà ridotta di € 7.600,00.

Nel caso che gli interventi a bordo di Nave Cavour, siano svolti al di fuori del territorio nazionale l'Ente gestore del contratto riconoscerà gli ulteriori costi aggiuntivi relativi alla trasferta che saranno congruiti di volta in volta.

4.2.2.- Attività A2.

N°1 intervento di "assistenza tecnica correttiva" sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour, presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI: € 23.217,00. Tale importo è relativo ad una durata di intervento pari a tre giorni lavorativi; ogni giorno aggiuntivo di intervento darà luogo al riconoscimento di un importo aggiuntivo pari ad € 3.518,00, analogamente, in caso di riduzione della durata dell'intervento, sarà effettuata una decurtazione giornaliera del medesimo importo.

Nell'ambito della presente attività sono previsti n°4 interventi presso MARICENTADD, pertanto alla Ditta sarà corrisposta in aggiunta la somma di € 4.875,57 per ogni intervento (n°4 interventi per una quota IVA totale pari ad € 19.502,28).



4.2.3.- Attività A3.

Attività in Ditta/Bordo/Sedi MMI di "Analisi di Fatti Tecnici" e fornitura del relativo "Rapporto Tecnico di Analisi di Fatti Tecnici": € 13.820,00.

4.2.4.- Attività A4.

Ogni singolo rapporto trimestrale (QPR - Quaterly Progress Report) di conduzione, pianificazione, coordinamento e gestione progetto, relativo alle attività in Ditta e presso i Comandi/Enti/Stabilimenti riportati in Appendice Tecnica: € 138.014,00.

4.3 I singoli importi da riconoscere alla Ditta per ognuna delle prestazioni di assistenza tecnica a richiesta a prezzo chiuso sono i seguenti:

4.3.1.- Attività B1.

N°1 intervento di "assistenza tecnica correttiva" o supporto di assistenza tecnica sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour, presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI: € 23.217,00. Tale importo è relativo ad una durata di intervento pari a tre giorni lavorativi, ogni giorno aggiuntivo di intervento darà luogo al riconoscimento di un importo aggiuntivo pari a € 3.518,00, analogamente, in caso di riduzione della durata dell'intervento,

sarà effettuata una decurtazione giornaliera del medesimo importo.

Nel caso che gli interventi a bordo di Nave Cavour, siano svolti al di fuori del territorio nazionale l'Ente gestore del contratto riconoscerà gli ulteriori costi aggiuntivi relativi alla trasferta.

Nell'ambito della presente attività sono stimati n°2 interventi presso MARICENTADD, pertanto alla Ditta sarà corrisposta in aggiunta la somma di € 4.875,57 per ogni intervento (n°2 interventi per una quota IVA totale pari a € 9.751,14).

4.3.2.- Attività B2.

Ogni singola relazione relativa alle attività in Ditta e presso il CSSN (La Spezia) di gestione della configurazione: € 61.382,00.

4.3.3.- Attività B3.

Per ogni singola prestazione in Ditta di ispezione per riparazione di parti di rispetto saranno dovuti alla Ditta stessa i seguenti importi:

- qualora trattasi di parti di rispetto di valore superiore a € 30.000,00: € 6.140,00;
- qualora trattasi di parti di rispetto di valore compreso tra € 29.999,00 e € 5.000,00: € 2.550,00;
- qualora trattasi di parti di rispetto di valore inferiore a € 4.999,00: € 880,00.

Maurizio

[Signature]

[Signature]

Ai soli fini della determinazione della fascia di prezzo, in "Allegato A" al presente contratto è riportato l'elenco dettagliato delle parti di rispetto sottoponibili ad ispezione con specificazione del relativo valore.

Nel caso in cui uno o più parti di rispetto non fossero comprese nel dettaglio di cui sopra Marinarsen Taranto provvederà a comunicarne alla Ditta l'esatto valore ai fini della determinazione del prezzo corrispondente alla relativa prestazione di ispezione.

4.3.4.- Attività B4.

L'elenco delle parti di rispetto richiedibili e il relativo prezzo è riportato in "Allegato A" al contratto.

4.3.5.- Attività B5.

Attività in Ditta/Bordo/Sedi MMI di "Analisi di Fatti Tecnici" e fornitura del relativo "Rapporto Tecnico di Analisi di Fatti Tecnici": € 13.820,00.

4.3.6.- Attività B6

Ogni singola relazione sulle attività in Ditta di "Monitoraggio obsolescenze": € 136.800,00.

4.3.7.- Attività B7.

Ogni singola relazione relativa all'attività in Ditta di "Analisi preliminare di risoluzione di

I singoli importi da riconoscere alla Ditta per ognuna delle prestazioni di assistenza tecnica saranno determinati di volta in volta da parte dell'Ente gestore del contratto, secondo quanto previsto al successivo art.7 para 7.3.7, e secondo i parametri indicati al precedente para 4.3.8.

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla

Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha presentato la Polizza Fideiussoria n°01.0000001491 per l'importo di € 153.198,30, pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale, rilasciata dalla S2C S.p.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI in data 29/11/2011, poiché la ditta è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie "UNI EN ISO 9001:2008" come previsto dagli articoli 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n°163/2006.

La predetta fideiussione sarà svincolata con cadenza trimestrale, proporzionalmente al valore delle attività che, nel corso del trimestre stesso, sono state collaudate, consegnate ed accettate.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

7.1 L'impegno della Ditta ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto decorre dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di

Manuale

R. C. W.

Off.

legge e cesserà allo scadere del 700° giorno solare successivo.

7.2 Prestazioni di assistenza tecnica predeterminate a prezzo chiuso.

7.2.1.- Attività Al- Interventi di "assistenza tecnica preventiva" sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e presso MARICENTADD.

La Ditta dovrà effettuare n°6 interventi di "assistenza tecnica preventiva" sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e n°6 presso MARICENTADD.

Per ogni intervento l'Ente gestore del contratto confermerà, con apposita comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni solari la data di disponibilità di Nave Cavour e di MARICENTADD. In caso contrario il termine di adempimento contrattuale dell'intervento stesso sarà prolungato di un periodo pari al ritardo verificatosi.

Rientra nella responsabilità della Ditta l'individuazione delle finestre temporali necessarie per l'esecuzione degli interventi, in coordinamento con l'Ente gestore del contratto.

Per le attività a bordo e presso Maricentadd la Ditta dovrà predisporre in accordo con Marinarsen Taranto e Maricentadd i relativi piani di

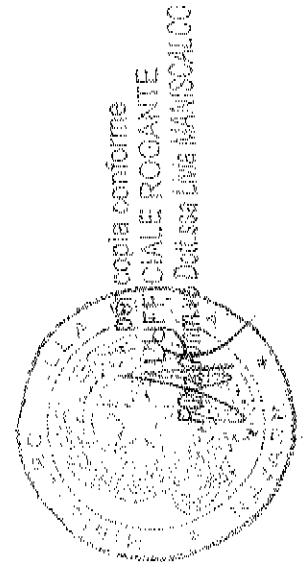
sicurezza.

Gli interventi dovranno iniziare dalla data di disponibilità dell'U.N. o del sito e dovranno essere svolti in maniera continuativa e secondo le prescrizioni e condizioni di cui all'A.T. allegata. Ciascuno degli interventi avrà la durata di cinque giorni lavorativi e comprenderà lo svolgimento di attività di "training on job".

In caso di rifiuto al collaudo degli interventi la relativa ripresentazione al collaudo dovrà avvenire entro 4 (quattro) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Al termine di ciascun intervento la Ditta dovrà compilare il Rapporto Tecnico di Intervento di cui all'Appendice Tecnica, che sarà controfirmato per convalida dal Comando/Ente M.M. presso il quale è stato effettuato l'intervento stesso.

Una apposita Commissione, nominata nell'ambito degli Enti M.M., presso i quali è stato effettuato l'intervento, valuterà il Rapporto Tecnico di Intervento ed emetterà il Verbale di Collaudo, da cui dovrà risultare che l'intervento stesso è stato eseguito secondo le modalità previste dall'Appendice Tecnica. In caso di interventi



effettuati fuori la sede di Taranto detto Verbale dovrà essere inviato a Marinarsen Taranto.

Le ore di lavoro impiegate per le prestazioni effettuate dopo il rifiuto, per la rappresentazione al collaudo, non danno diritto a pagamenti.

Qualora non fosse possibile effettuare gli interventi previsti, per gli interventi non effettuati nulla sarà dovuto alla Ditta.

7.2.2- Attività A2 - Interventi di "assistenza tecnica correttiva" o supporto di assistenza tecnica sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour, presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI.

La Ditta dovrà effettuare n.8 interventi di "Assistenza tecnica correttiva o supporto di assistenza tecnica sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI.

L'Ente gestore del contratto, successivamente all'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge, richiederà, secondo l'esigenze dell'A.D., gli interventi di assistenza tecnica correttiva.

Per le attività a bordo e presso Maricentadd la Ditta dovrà predisporre in accordo con Marinarsen

Taranto e Maricentadd i relativi piani di sicurezza.

La Ditta dovrà iniziare ad eseguire la prestazione richiesta entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta e dovrà eseguirla secondo le modalità di cui all'A.T. allegata, con un team di almeno tre tecnici che comprenderà lo svolgimento di attività di "training on job".

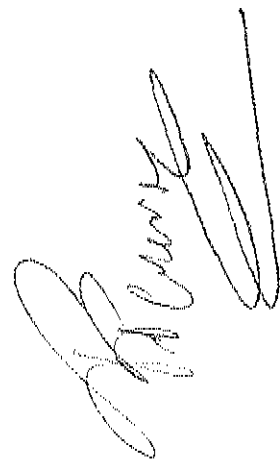
E' facoltà dell'A.D. di richiedere, in funzione delle esigenze di pianificazione dall'Unità Navale o del sito, termini di inizio della prestazione superiori a cinque giorni lavorativi. Tali termini saranno specificati nella relativa richiesta di intervento.

Gli interventi dovranno essere svolti in maniera continuativa.

Al termine di ciascun intervento la Ditta dovrà compilare il Rapporto Tecnico di Intervento di cui all'Appendice Tecnica che sarà controfirmato per convalida dal Comando/Ente M.M. presso il quale è stato effettuato l'intervento stesso.

Una apposita Commissione, nominata nell'ambito degli Enti M.M., presso i quali è stato effettuato l'intervento, valuterà il Rapporto Tecnico di

D'Amico



Intervento ed emetterà il Verbale di Collaudo, da cui dovrà risultare che l'intervento stesso è stato eseguito secondo le modalità previste dall'Appendice Tecnica. In caso di interventi effettuati fuori la sede di Taranto detto Verbale dovrà essere inviato a Marinarsen Taranto.

Qualora nel caso di un intervento correttivo dovesse sorgere la necessità di sostituire un componente non immediatamente disponibile presso la sede in cui l'intervento è effettuato, l'intervento stesso sarà interrotto. In questo caso sul Verbale di Collaudo dovranno risultare le sole prestazioni effettuate e le motivazioni della sospensione.

In caso di rifiuto al collaudo le prestazioni dovranno essere ripresentate nuovamente al collaudo. Le prestazioni da ripresentare al collaudo dovranno avere inizio entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla relativa data di ricezione dell'avvenuto rifiuto.

Qualora non fosse possibile effettuare i n°8 interventi previsti, per gli interventi non effettuati nulla sarà dovuto alla Ditta.

7.2.3.- Attività A3 - "Analisi di fatti tecnici".

La Ditta dovrà consegnare per il collaudo presso il CSSN di La Spezia ciascuna "Relazione di analisi di

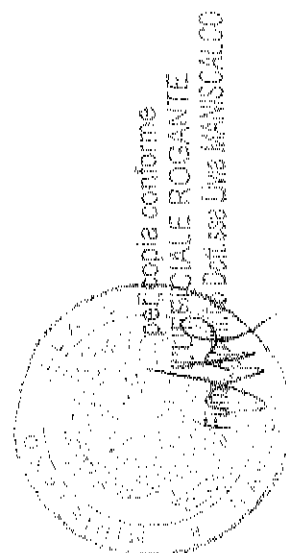
fatti tecnici", entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta.

In caso di rifiuto al collaudo della "Relazione" la rappresentazione al collaudo dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

7.2.4.- Attività A4 - Attività in Ditta e presso i Comandi/Enti/Stabilimenti riportati in Appendice Tecnica, di conduzione, pianificazione, coordinamento e gestione progetto, con fornitura trimestrale della relativa documentazione tecnica (n°6 rapporti di avanzamento trimestrali - QPR).

Entro rispettivamente 90, 180, 270, 360, 450, 540 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Ditta stessa dovrà consegnare per il collaudo ciascun "Rapporto di avanzamento - QPR" a Marinarsen Taranto e in copia per conoscenza al C.S.S.N. La Spezia.

In caso di rifiuto al collaudo la rappresentazione dovrà avvenire entro 30 giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta,



della relativa comunicazione di avvenuto rifiuto.

7.3 Prestazioni di assistenza tecnica a richiesta a prezzo chiuso.

7.3.1 Attività E1 - Interventi di "assistenza tecnica correttiva" sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour, presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI.

L'Ente gestore del contratto, successivamente all'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge, richiederà, secondo l'esigenze dell'A.D., gli interventi di assistenza tecnica correttiva.

Per le attività a bordo e presso Maricentadd la Ditta dovrà predisporre in accordo con Marinarsen Taranto e Maricentadd i relativi piani di sicurezza.

La Ditta dovrà iniziare ad eseguire la prestazione richiesta entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta e dovrà eseguirla secondo le modalità di cui all'A.T. allegata, con un team di almeno tre tecnici che comprenderà lo svolgimento di attività di "training on job".

E' facoltà dell'A.D. di richiedere, in funzione delle esigenze di pianificazione dall'Unità Navale

o del sito, termini di inizio della prestazione superiori a cinque giorni lavorativi. Tali termini saranno indicati nella relativa richiesta di intervento.

Gli interventi dovranno essere svolti in maniera continuativa.

Al termine di ciascun intervento la Ditta dovrà compilare il Rapporto Tecnico di Intervento di cui all'Appendice Tecnica che sarà controfirmato per convalida dal Comando/Ente M.M. presso il quale è stato effettuato l'intervento stesso.

Una apposita Commissione, nominata nell'ambito degli Enti M.M., presso i quali è stato effettuato l'intervento, valuterà il Rapporto Tecnico di Intervento ed emetterà il Verbale di Collaudo, da cui dovrà risultare che l'intervento stesso è stato eseguito secondo le modalità previste dall'Appendice Tecnica. In caso di interventi effettuati fuori la sede di Taranto detto Verbale dovrà essere inviato a Marinarsen Taranto.

Qualora nel caso di un intervento correttivo dovesse sorgere la necessità di sostituire un componente non immediatamente disponibile presso la Sede in cui l'intervento è effettuato, l'intervento stesso sarà interrotto. In questo caso sul Verbale

Marinarsen

[Signature]

[Signature]

di Collaudo dovranno risultare le sole prestazioni effettuate e le motivazioni della sospensione.

In caso di rifiuto al collaudo le prestazioni dovranno essere ripresentate nuovamente al collaudo. Le prestazioni da ripresentare al collaudo dovranno avere inizio entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla relativa data di ricezione dell'avvenuto rifiuto.

7.3.2.- Attività B2 - Attività in Ditta e presso il CSSN (La Spezia) di gestione della configurazione con fornitura della relativa documentazione tecnica.

La Ditta dovrà consegnare per il collaudo ciascuna "Relazione di gestione della configurazione" al C.S.S.N. di La Spezia, entro 90 giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della relativa richiesta.

In caso di rifiuto al collaudo la rappresentazione dovrà avvenire entro 30 giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

7.3.3.- Attività B3 - Prestazioni in Ditta di ispezione per riparazione di parti di rispetto.

Gli apparati o parti di apparati in avaria saranno resi disponibili alla Ditta, a cura della M.M.,

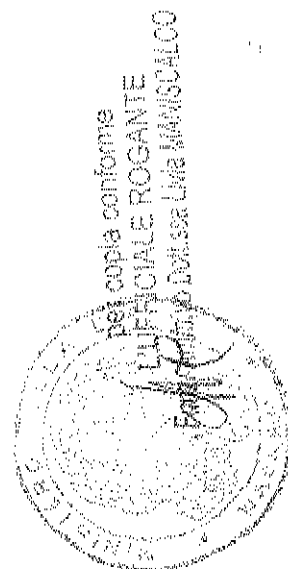
presso la sede di La Spezia o di Taranto.

La Ditta dovrà ritirare detti materiali entro 10 (dieci) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della Richiesta di Intervento di Marinarsen Taranto.

La Ditta entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data del ritiro dei materiali, dovrà consegnare a Marinarsen Taranto, il Rapporto Tecnico di Analisi Avaria, compilato come descritto in Appendice Tecnica. Il Rapporto Tecnico dovrà contenere un dettagliato preventivo per il successivo, eventuale intervento di manutenzione correttiva, nel quale dovranno essere indicate le ore di lavoro necessarie per l'esecuzione dell'intervento e computato il relativo prezzo, sulla base dei parametri indicati in "Allegato B".

Una apposita Commissione, nominata nell'ambito di UTNAV Roma, valuterà il Rapporto Tecnico di Analisi Avaria ed il relativo preventivo ed emetterà un Verbale attestante:

- il numero di ore necessarie per la manutenzione correttiva del materiale in avaria ed il relativo prezzo calcolato sulla base delle tariffe contrattuali;
- i termini temporali per la presentazione al



collaudo.

Detto Verbale sarà inviato, per le valutazioni di merito, a Marinarsen Taranto che a sua volta provvederà a notificare alla Ditta, e per conoscenza a UTNAV Roma, la Richiesta di intervento di riparazione oppure la Richiesta di restituzione del materiale.

Nel caso in cui venga notificato alla Ditta la Richiesta di restituzione del materiale, il materiale stesso dovrà essere restituito presso Marinarsen Taranto, o ad altro Ente M.M. che sarà indicato nella notifica stessa, entro 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica.

Nel caso in cui venga notificata alla Ditta la Richiesta di riparazione, le attività dovranno essere eseguite secondo quanto riportato al successivo para 7.4.1.

7.3.4.- Attività B4 - Attività di fornitura parti di rispetto.

L'Ente gestore del contratto, successivamente all'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge, effettuerà le richieste di fornitura di parti di rispetto.

L'elenco dettagliato delle parti di rispetto

richiedibili, con specificazione puntuale dei relativi prezzi e tempi di fornitura, è riportato in "Allegato "A" al contratto.

Le parti di rispetto dovranno essere presentate al collaudo in Ditta entro i termini indicati nella relativa richiesta, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della richiesta stessa.

In caso di rifiuto al collaudo la ripresentazione dovrà avere luogo entro la metà dei termini inizialmente previsti, decorrenti dalla relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

Le parti di rispetto dovranno essere consegnate, a cura e spese della ditta, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla relativa data di ricezione della comunicazione, comprovante l'avvenuto superamento del collaudo, all'Ente della M.M. che sarà indicato nella comunicazione stessa.

7.3.5.- Attività B5 - "Analisi di fatti tecnici".

La Ditta dovrà consegnare per il collaudo presso il CSSN di La Spezia ciascuna "Relazione di analisi di fatti tecnici", entro (30) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta.

In caso di rifiuto al collaudo della "Relazione" la ripresentazione al collaudo dovrà avvenire entro 15

Manuale

[Signature]

[Signature]

(quindici) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

7.3.6- Attività B6 - Attività in Ditta di monitoraggio obsolescenze con fornitura della relativa documentazione.

Entro 180 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della relativa richiesta, la Ditta stessa dovrà consegnare per il collaudo la "Relazione di monitoraggio obsolescenze" al C.S.S.N. La Spezia, che dovrà inviare il Verbale di collaudo a Marinarsen Taranto.

In caso di rifiuto al collaudo la rappresentazione dovrà avvenire entro 90 giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

7.3.7.- Attività B7 - "Analisi preliminare di risoluzione di obsolescenze/ECP".

La Relazione relativa all'attività in Ditta di analisi preliminare di risoluzione di obsolescenze ed ECP, dovrà essere presentata al collaudo presso CSSN di La Spezia entro (30) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta.

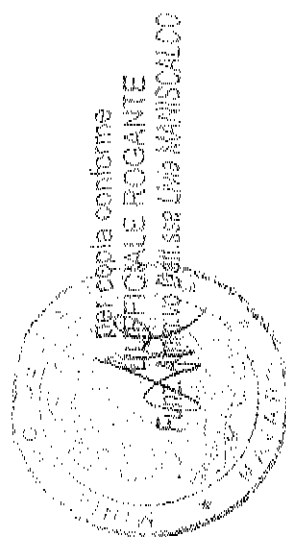
In caso di rifiuto al collaudo della Relazione, la rappresentazione al collaudo dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Qualora dalla Relazione di "Analisi preliminare di risoluzione di obsolescenze/ECP" emerga la necessità di effettuare la successiva attività di "Risoluzione di obsolescenze/ECP", la Ditta dovrà allegare alla Relazione un dettagliato preventivo, nel quale dovranno essere indicate le ore di lavoro necessarie per l'esecuzione della prestazione per la successiva, eventuale, prestazione di "Risoluzione di obsolescenze/ECP" - Attività C2 - e computato il relativo prezzo, sulla base della base dei parametri indicati in "Allegato B".

Una apposita Commissione, nominata nell'ambito di CSSN di La Spezia, valuterà il preventivo ed emetterà un Verbale attestante:

- il numero di ore necessarie per la prestazione ed il relativo prezzo calcolato sulla base delle tariffe contrattuali;
- i termini temporali per la presentazione al collaudo della Relazione.

Detto Verbale sarà inviato, con le valutazioni di



merito, a Marinarsen Taranto che a sua volta provvederà a notificare alla Ditta, e per conoscenza a CSSN di La Spezia, l'eventuale Richiesta di Relazione relativa all'attività in Ditta di risoluzione di obsolescenze.

7.4 Prestazioni di assistenza tecnica a richiesta da svolgere a seguito di specifica analisi dei costi.

7.4.1. - Attività C1 - Attività di riparazione di parti di rispetto.

Le prestazioni di riparazione parti di rispetto, oggetto di apposita Richiesta di intervento di riparazione", come da precedente para 7.3.4., da effettuare presso le stabilimenti della Ditta o delle Ditte subfornitrici dovranno essere presentate al collaudo entro i termini, che saranno indicati nelle relative richieste di riparazione. Detti termini decorreranno dalla relativa data di ricezione della richiesta.

UTNAV Roma, emetterà il Verbale di Collaudo e lo trasmetterà a Marinarsen Taranto.

Entro 20 giorni solari dalla data di notifica, alla Ditta, dell'avvenuto collaudo delle prestazioni, con esito favorevole, la Ditta dovrà riconsegnare a Marinarsen Taranto, o ad altro Ente M.M. che sarà

indicato nella notifica stessa, i materiali riparati.

In caso di rifiuto al collaudo delle prestazioni la ripresentazione al collaudo dovrà avvenire entro la metà dei tempi previsti per la prima presentazione al collaudo, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

La consegna alla Ditta dei materiali nel termine di validità contrattuale, a fronte della prestazione di cui al precedente para 7.3.4, costituisce una formale richiesta di intervento che sarà confermata o annullata da parte dell'A.D. solo in seguito alla valutazione dei preventivi forniti dalla Ditta stessa.

7.4.2.- Attività C2 - Relazione relativa all'attività di "Risoluzione di obsolescenze ed ECP".

La Ditta dovrà consegnare per il collaudo presso il CSSN di La Spezia la di "Risoluzione di obsolescenze ed ECP", entro i termini temporali che saranno indicati nella relativa richiesta. Tali termini decorreranno dalla data di ricezione della richiesta stessa.

In caso di rifiuto al collaudo della Relazione, la

Manixaleo

[Signature]

[Signature]

ripresentazione al collaudo dovrà avvenire entro
avvenire entro la meta dei tempi inizialmente
previsti, decorrenti dalla data di ricezione, da
parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto
rifiuto.

7.5 La Ditta è tenuta a fornire il personale e le
attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei
collaudi.

7.6 In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi,
ciascuna prestazione non potrà essere ripresentata
che una sola volta.

7.7 La Ditta dovrà consegnare, all'atto del ritiro
dei materiali oggetto delle attività di cui al
presente contratto, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente
registrata, a favore della M.M.I., effettuata dai
legali rappresentanti della Ditta, le cui firme
dovranno essere autenticate da Notaio;
- b) idonea polizza di assicurazione contratta a
favore della M.M.I., per il valore complessivo del
materiale che le verrà indicato dall'A.D., contro i
rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e
tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i
rischi di guerra, rilasciata da imprese di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo

cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. della legge sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449 in data 13.02.1959.

Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

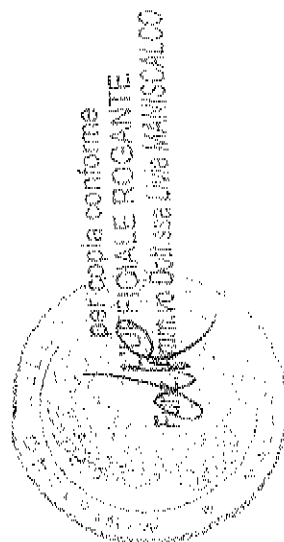
La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M.I. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di consegna dell'eventuale materiale residuo.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale che dovrà essere trasmesso, unitamente alla documentazione cautelativa, a NAVARM Divisione Liquidazioni) e per conoscenza a NAVARM 9ª Divisione.

7.8 I collaudi delle prestazioni, oggetto del presente contratto, saranno effettuati:

- da Commissioni M.M. nominate nell'ambito degli



Comandi/Enti entro la cui giurisdizione siano stati effettuati gli interventi, secondo le norme in uso nella M.M. e secondo le prescrizioni riportate nell'Appendice Tecnica, qualora si tratti di attività A1, A2, A4 e B1 di cui al para 3.1 dell'Articolo 3;

- da una Commissione appositamente nominata nell'ambito di UTNAV Roma per le Attività B3, B4 e C1 di cui al para 3.1 dell'Articolo 3;

- da una Commissione appositamente nominata nell'ambito del C.S.S.N. di La Spezia per le Attività A3, B2, B5, B6, B7 e C2, di cui a para 3.1 dell'Articolo 3.

Le Commissioni sopra citate saranno nominate secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente Articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Appendice Tecnica di cui al precedente Articolo 3.

7.9 Le comunicazioni della Ditta relative all'approntamento al collaudo dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) la documentazione, i materiali e le attività, oggetto della fornitura, rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO, Articolo n°2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'ALLEGATO TECNICO Articolo n°4, nonché esplicita dichiarazione che i materiali e le attrezzature di fornitura non contengano MCA (materiali contenenti amianto).

In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.10 Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per

Maurizio

[Signature]

[Signature]

ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 Non è previsto il subappalto.

8.2 Nei confronti dell'A.D., l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta sottoscritta.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

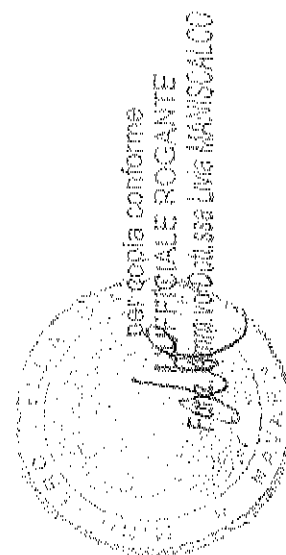
9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i

con diverso P/N e/o codifica NSN, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa NAVARM 9ª Divisione che deciderà in merito. L'eventuale sostituzione di componenti non dovrà comportare onere aggiuntivo per l'A.D.

9.3. Eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ad apparati già approvati/consegnati/ in uso o definiti da precedenti lotti o contratti, saranno invece trattate secondo quanto previsto dalla circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001, e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare, all'ente/enti competenti, che esprimeranno il proprio parere.

9.4. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (Sessanta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo e dovrà contenere le informazioni necessarie circa la possibilità di impiego/refitting dei componenti installati sugli impianti in servizio da sostituire. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Ditta senza che ciò debba comportare onere per l'A.D.



9.5. Qualora le eventuali varianti o modifiche tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente para 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

- a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - Divisione Liquidazioni, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;
- b) far pervenire alla predetta divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla Ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - Divisione Liquidazioni, prima della scadenza del termine contrattuale.

Manisaleo

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

Offici

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

Offici

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi per la fornitura, oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è Marinarsen Taranto; esso deve segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 9^a Divisione di NAVARM e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati a NAVARM Divisione Liquidazioni e, per conoscenza, alla 9^a

Divisione.

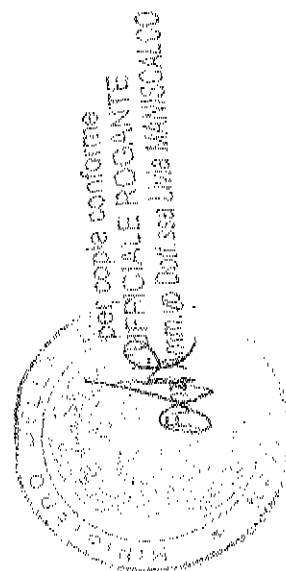
Marinarsen Taranto, in qualità di Ente M.M. incaricato del coordinamento delle attività contrattuali, effettuerà le richieste formali di intervento alla Ditta, la raccolta dei verbali di collaudo di ogni singola prestazione eseguita a fronte del presente contratto e l'invio a Navarm dei Verbali di Collaudo trimestrali e dei Verbali trimestrali di fine garanzia.

Al termine di ciascun trimestre e per tutta la durata del contratto, Marinarsen Taranto dovrà:

- inoltrare a NAVARM - Divisione Liquidazioni per la successiva liquidazione e per conoscenza alla Ditta, i Verbali trimestrali di Collaudo riassuntivi dei collaudi eseguiti nel trimestre precedente;
- inviare a NAVARM - Divisione Liquidazioni i verbali trimestrali di fine garanzia riassuntivi delle attività la cui garanzia è scaduta nel trimestre precedente;

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la



Ditta dovrà presentare a Marinarsen Taranto il piano di controllo di qualità (di cui all'Allegato Tecnico al presente contratto), il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Inoltre, i funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da Marinarsen Taranto, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo dell'opera stessa e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

Manxaleo

[Signature]

[Signature]

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione - Divisione - Liquidazioni;

- il credito ceduto deve riferirsi all'intero importo del contratto;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

18.1 Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - Divisione Liquidazioni e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, trimestralmente, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbali di riconsegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini

partecipa conforme
UFFICIALE ROGANTE
R. Amelio Dott.ssa Livia MANISOLCO

partecipa conforme
UFFICIALE ROGANTE
R. Amelio Dott.ssa Livia MANISCALCO

partecipa conforme
UFFICIALE ROGANTE
R. Amelio Dott.ssa Livia MANISCALCO

partecipa conforme
UFFICIALE ROGANTE
R. Amelio Dott.ssa Livia MANISOLCO

partecipa conforme
UFFICIALE ROGANTE
R. Amelio Dott.ssa Livia MANISOLCO

partecipa conforme
UFFICIALE ROGANTE
R. Amelio Dott.ssa Livia MANISOLCO

di ciascuna delle prestazioni, ultimate entro ciascun trimestre dopo la consegna, collaudo, con esito favorevole, ed accettazione della relativa documentazione.

18.2 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, da NAVARM - Divisione Liquidazioni, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del c.c., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti ai paragrafi dal n°7.2 al n°7.4 del precedente articolo 7, saranno, nell'ambito di ciascuna prestazione, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai

suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascuna prestazione sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo della prestazione cui l'inadempienza si riferisce.

19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.4 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.5 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, Servizio Contenzioso, per il tramite di Marinarsen Taranto il quale provvederà ad inoltrarla dopo

Alvarales



Effell

averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche i pagamenti in dipendenza del presente atto aggiuntivo saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, n°000003576157 intestato al nome della Ditta stessa presso UNICREDIT BANCA sede di Roma - Via Minghetti n°10 (Galleria Sciarra) (Codici A.B.I./C.A.B.: 02008/05351) CIN L IBAN: IT22 L020 0805 3510 0000 3576 157 e che le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

Antonio PERFETTI codice fiscale:PRPNTN55E28A462L;

Claudio PALOMBY codice fiscale:PLMCLD58D29P839K;

Silvia RAZZANTI codice fiscale:RZZSLV57B62H501U;

Massimo MAZZONESCHI codice fiscale:
MZZMSM62S25H501K;

Simona PERAGINE codice fiscale: PRGSMN78H65I954G;

Ugo MARANO codice fiscale:MRNGUO52T16E677X.

Maria Luisa MALSENTE codice fiscale:
MLSLMR51M71L219I.

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

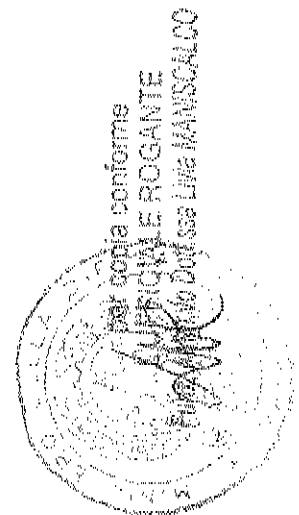
La ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione delle prestazioni relative alle seguenti attività:

- A.1- interventi di "assistenza tecnica preventiva" sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e presso MARICENTADD;
- A.2.- interventi di "Assistenza tecnica



correttiva o supporto di assistenza tecnica sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour e presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI;

- B.1.- Attività di assistenza tecnica correttiva o supporto di assistenza tecnica sui Sistemi SAAM-IT installati a bordo di Nave Cavour, presso MARICENTADD o presso altri Comandi/Enti/Stabilimenti MMI;

- B.4.- Attività di fornitura parti di rispetto;

- C.1.- Attività in Ditta di riparazione di parti di rispetto,

decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tali periodi la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che, per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state

accettate, risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese sostenute.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Ditta, comprese quelle di smontaggio, spedizione e rimontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi

Alainxaleo



Alainxaleo

ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

22.1 La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opererà una ritenuta fino al 20% dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata alla Ditta solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro avrà dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

22.2 La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in

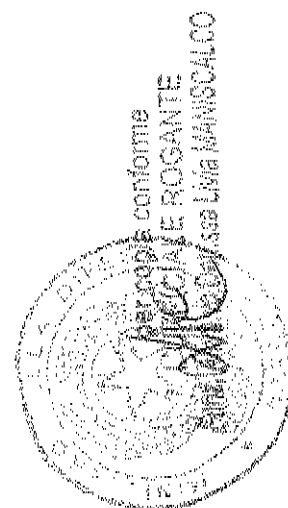
materia di sicurezza/igiene del lavoro in vigore, in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni, sia a bordo dell'Unità Navale che a Maricentadd o presso altri siti dell'A.D., nei quali si troverà ad operare durante l'esecuzione del presente contratto, secondo quanto prescritto dall'A.T. allegata.

La Ditta sarà inoltre responsabile sia a bordo dell'Unità che a terra, per ogni ed eventuale danno o avaria o incidente che provocherà a cose o a persone, direttamente o indirettamente, sia per mancata attuazione delle previste misure di sicurezza che per imperizia.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque)



giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, - Divisione Contratti- per essere allegato al contratto.

Ad eccezione di parte delle Attività A1, A2 e B1 che dovranno essere effettuate presso Maricentadd, le restanti cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative a beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633.

Le prestazioni costituenti parte delle Attività A1, A2 e B1 effettuate presso Maricentadd, per un importo pari ad € 381.240,00 sono soggette ad I.V.A. pari ad € 80.060,40.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma - Via Tiburtina km 12,400, presso la propria sede legale.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'onori approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

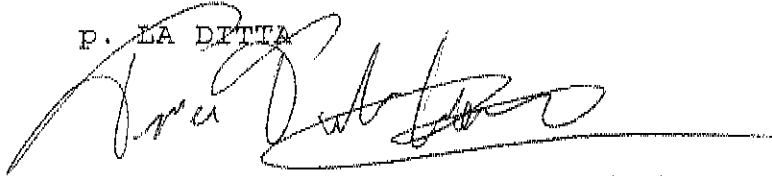
Manzoni

[Signature]

[Signature]

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -
legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura
datato a mano, in pagine n°56, e in fogli n°14 di
cui si compone fin qui.

P. LA DITTA

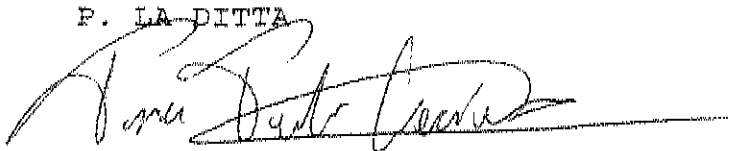


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 C.C., la Ditta, dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

Art. 5 - Clausola di salvaguardia;

Art. 18 - Pagamenti;.

P. LA DITTA



P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'UFFICIALE ROGANTE

